



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - in persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2857 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto:

opposizione a decreto ingiuntivo

TRA

TECNIMONT S.p.A. (C.F. e P. IVA 01628410159), in persona del Irpt, elettivamente domiciliata in Napoli, in Piazza Piedigrotta n. 15, presso lo Studio Legale dell'Avv. Federica Saggiomo ove dagli Avv.ti Silvio Tersilla (C.F. TRSSLV68E01L781Y) e Giovanni Mastrangelo (C.F. MSTGNN84B24E223L) è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione.

OPPONENTE

E

GLOBCHEM SERVICE INTERNATIONAL S.r.l. (P. IVA 06163041210), in persona del Irpt, elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale A. Gramsci n.16, presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria La Rosa (C.F. LRSMRS62B45F839X) dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione.

OPPOSTA

CONCLUSIONI





Il procuratore dell'opponente chiedeva revocarsi l'opposto decreto, con vittoria di spese.

Il procuratore dell'opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4.2.2020 Tecnimont S.p.A. conveniva in giudizio Globchem Service International S.r.l..

L'opponente, premesso che:

con d.i. n. 8023/2019, emesso in data 31.11.2019, il Tribunale di Napoli le ingiungeva il pagamento della somma di euro 122.732,00 per prestazioni di servizi non retribuite nell'ambito di un contratto di subappalto;

deduceva che:

la convenuta non ha prodotto in sede monitoria il contratto di subappalto n.7500063086, con le relative condizioni speciali e generali;

in via pregiudiziale, il giudice adito è incompetente in virtù della stipula fra le parti di una convenzione di arbitrato;

in via subordinata, la domanda è improcedibile in quanto fondata su di un esercizio abusivo del diritto di credito da parte del ricorrente, visto l'illegittimo frazionamento giudiziale delle pretese creditorie scaturenti da un rapporto unitario;

la domanda è infondata, in quanto il credito azionato è inesistente o comunque non è stato sufficientemente provato;

da ultimo, il credito è inesigibile, per mancata allegazione del Durc e per grave inadempimento della controparte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c.;

chiedeva quindi revocarsi l'opposto decreto, con vittoria di spese e condanna della controparte ex. art. 96 cpc.

Si costituiva l'opposta e contestava la domanda dell'opponente, deducendo che:





il giudice adito è munito di potere giurisdizionale, atteso che le fatture oggetto di contestazione sono relative a prestazioni extracontrattuali;

lo stesso contratto altro non è che un presupposto storico;

l'illegittimo frazionamento dei crediti è inesistente in quanto le commissioni sono autonome ed estranee all'oggetto contrattuale;

il credito è certo, liquido ed esigibile;

chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e condanna della controparte ex. art. 96 cpc.

Concessi i termini ex. art. 183 cpc e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 29.09.2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente è doveroso sottolineare che, in ordine ai rapporti tra clausola arbitrale e giudizio monitorio, dottrina e giurisprudenza costantemente riconoscono in capo al creditore la facoltà di chiedere – ed ottenere – un'ingiunzione di pagamento innanzi al giudice ordinario, in ragione della cognizione *inaudita altera parte* tipica del procedimento monitorio, che non è, viceversa, contemplata nella disciplina del giudizio arbitrale.

In particolare, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte al riguardo, *“la clausola di compromesso in arbitrato non osta all'emissione di un decreto ingiuntivo, perché il conseguente difetto di giurisdizione attiene alla cognizione di una “controversia” (e, quindi, presuppone il contraddittorio, assente nel procedimento monitorio) e perché l'eccezione di compromesso è facoltativa e non è rilevabile d'ufficio”* (cfr. ex multis Cass. Sezioni Unite Civili, 18 settembre 2017, n. 21550; Cass. Sezioni Unite Civili, n. 19473 del 2016).

È dunque affidata alla successiva fase dell'opposizione la valutazione in ordine alla sussistenza o meno della competenza del giudice ordinario adito.





Nel caso che qui ci occupa, oltretutto, il contratto di subappalto che contempla la suddetta clausola arbitrale è stato depositato solo nel presente giudizio di opposizione dall'opponente.

Invero l'art. 16 delle condizioni speciali del contratto dispone che il ricorso all'Arbitrato sarà in accordo alle Condizioni Generali art. 32.1 secondo cui "Tutte le controversie tra le PARTI relative al o derivanti dal CONTRATTO DI SUBAPPALTO che non possono essere definite amichevolmente, saranno risolte in via definitiva e inappellabile secondo il Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. L'arbitrato avrà sede in Milano".

In merito, l'opposta ha contestato l'avversa eccezione deducendo che tale contratto non si configura come la giustificazione causale dell'obbligazione di pagamento, ma solo come presupposto storico. In altri termini, si tratterebbe di prestazioni effettuate extracontratto.

Di conseguenza non andrebbe applicata la clausola compromissoria, bensì, come sentenziato dalla Cassazione *"la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo nel contratto medesimo, con conseguente esclusione delle liti rispetto alle quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico"* (così Cass., 13 ottobre 2016, n. 20763).

Siffatta conclusione, tuttavia, non è condivisibile, in quanto non applicabile al caso *de quo* e va pertanto disattesa.

Difatti, *in primis*, va osservato che le lavorazioni oggetto di contestazione non sono affatto extracontratto.

Invero i documenti allegati alla citazione dall'opponente fanno tutti riferimento al contratto di subappalto n. 7500063086. Questa circostanza, unitamente al fatto che tra le parti non sia intercorso alcun altro rapporto contrattuale, inducono a ritenere che i lavori





aggiuntivi rientrino nell'ambito del contratto di subappalto e pertanto siano assoggettati alla clausola compromissoria.

D'altronde la stessa clausola intende devolvere alla cognizione arbitrale tutte le controversie "relative" al contratto di subappalto ovvero "derivanti" dallo stesso ed in quanto tali deve, dunque, ritenersi applicabile in ordine alle controversie ad esso inerenti.

Orbene, alla luce delle ragioni suesposte, emerge l'incompetenza dell'intestato Tribunale a conoscere il merito della controversia in esame in favore della cognizione della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano ove il giudizio potrà essere riassunto (arg. ex art. 819 ter, comma 2, c.p.c. a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale resa dalla sentenza C. Cost. n. 223/2013), anche ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente.

È inoltre opportuno evidenziare che la declaratoria di incompetenza debba essere disposta con sentenza atteso il prevalente orientamento della giurisprudenza, secondo cui *"in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, non è una decisione soltanto sulla competenza ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza"* (cfr. ex multis Cass n. 15579/2019; Cass. N. 14594/2012)


Per quanto espresso deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 8023/2019.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo, precisando che sono stati applicati i valori minimi delle tariffe vigenti attesa la non complessità della controversia per quanto approfondito in questa sede.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge, ai sensi dell'art. 282 c.p.c..

P.Q.M.





Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione contro il d.i. n. 8023/2019 proposta da Tecnimont spa nei confronti di Globchem Service International srl con atto di citazione notificato il 4.2.2020, così provvede:

1. accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 8023/2019;
2. dichiara l'incompetenza del Tribunale di Napoli adito in favore della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano;
3. concede alle parti termine di mesi tre - decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza - per la riassunzione del giudizio innanzi alla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano;
4. condanna Globchem Service International srl al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 406,50 per spese ed euro 7.000 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.

Così deciso in Napoli il 9.1.2023

IL GIUDICE

(dott. Ciro Caccaviello)

Arbitrato in Italia

